

precedenti, bisognerebbe dire: *gli agenti di polizia e delle gabelle*, perchè gli ufficiali della posta non possono incaricarsi di queste perquisizioni.

DESPINE, *commissario regio*. Le Gouvernement accepte cet amendement.

AVIGDOR. Il me semble qu'il faudrait mettre une limite à ces perquisitions; sinon elles peuvent devenir excessivement vexatoires.

CHIARLE. Io propongo che si sopprimano le parole: « non meno che sopra i vetturieri, mulattieri, conducenti, pedoni, barcaioli e merciai. » Che si facciano delle visite sulle vetture, sta bene; ma sulle persone, ciò non mi pare ammissibile.

DESPINE, *commissario regio*. Je demande la parole pour faire observer qu'alors l'article 7 serait inutile, et l'effet de la loi complètement manqué.

Il est à remarquer qu'il ne s'agit pas ici des particuliers, mais bien des commissionnaires en général. Il est donc très-importante que la clause soit maintenue: autrement l'article deviendrait tout-à-fait inutile.

PRESIDENTE. Domando se è appoggiata la proposta del signor Chiarle, giusta la quale sarebbe fatta la clausola che porta il diritto di perquisizione sopra i vetturieri, mulattieri, conducenti, pedoni, barcaioli e merciai.

(È appoggiata.)

BROFFERIO. È, o signori, una gravezza non lieve questa, che nessun cittadino possa, nemmeno per officiosità, incaricarsi del trasporto di una lettera a onore e gloria delle regie poste; ma poichè così si è stabilito, chino anch'io il capo con dolorosa rassegnazione. Ma quando poi veggio spingersi le conseguenze di questo principio sino a violare la libertà individuale, e la personale dignità con insolente lusso di insopportabili vessazioni, io non posso più rassegnarmi.

Voi volete adunque coi vostri articoli di privilegio postale condannarci tutti alla discrezione che tutti sappiamo indiscretissima di ogni agente di polizia, di ogni agente di gabelle, di ogni agente delle poste, ai quali voi fate facoltà di fermare le vetture, di perquisire i bagagli, di frugare le persone contro ogni rispetto di cittadino, ogni sentimento di dignità, ogni riguardo di verecondia.

All'articolo 7 voi prescrivete una permanente inquisizione contro tutte le persone che si trovano per via; voi dichiarate che gli agenti di polizia, delle gabelle e delle poste, potranno fare separatamente, o insieme visite e perquisizioni sopra le vetture periodiche, gli effetti da esse trasportati, non meno che sopra le persone, e sequestrare tutti gli oggetti in contravvenzione alla privativa delle poste: e poi all'articolo 8, come se questo non bastasse, si soggiunge: gli agenti delle gabelle all'oggetto, di assicurare i diritti, possono visitare le vetture e gli effetti trasportati dai corrieri, messaggieri, appaltatori, con una caterva di successive disposizioni che ho ripugnanza a rammemorare, le quali si compendiano in questa sentenza: guai a chi esce dal guscio domestico per mettersi sulla pubblica via!

Si dice, io so anch'io, che tutto questo si fa per impedire le contravvenzioni postali. Ma da queste contravvenzioni qual nocevole nocumento deriva alla finanza? Nessuno, perchè una seria concorrenza agli uffizi postali non è possibile, e non si fa il contrabbando per officiosità e senza lucro. E seguisse pure qualche tenue danno all'erario, meglio assai qualche obolo di meno che consacrare per legge l'onnipotenza dei doganieri, dei polizai, dei gendarmi, a detrimento della libertà, del decoro, dell'onestà e dei diritti più rispettabili dell'uomo e del cittadino.

Propongo pertanto la soppressione dell'articolo 7, ed a suo tempo dell'articolo 8.

SAULI F., *relatore*. L'onorevole preopinante non ha posto mente che quest'articolo non si riferisce indistintamente, come ha mostrato di credere, ad ogni classe di persone, ma bensì a quelle soltanto che per la loro professione è più presumibile che possano far frode alla legge. Per gli altri individui si sono accordate agevolezze negli articoli precedenti: inoltre è da notare che le perquisizioni vengono autorizzate non sulle persone, ma sugli effetti trasportati dalle vetture pubbliche.

L'articolo 7, come fu redatto dalla Commissione, dice: « Gli ufficiali ed agenti, di cui nell' articolo precedente (cioè gli agenti di polizia e di gabelle) sono autorizzati a fare insieme, o separatamente, delle visite e perquisizioni sopra le vetture periodiche, e gli effetti da essi trasportati, non meno che sopra i vetturieri, mulattieri, conducenti, pedoni, barcaioli e merciai, ed a sequestrare tutti gli oggetti in frode del diritto di privativa delle poste. »

Questa disposizione è analoga a quella che esiste per tutelare le dogane dello Stato. Se c'è una privativa, è necessario che ne venga tutelata l'osservanza.

BROFFERIO. Si è risposto che si sottopose alla individuale perquisizione una special classe di persone; e che per questo? Le persone a quest'onta sottoposte, non sono cittadini? I vetturali, i merciai, i pedoni non godono anch'essi della libertà individuale? Non hanno diritto anch'essi di non essere molestati nè dalla polizia, nè dalla posta? Ma avvi ben più.

Mi ha illuminato il signor relatore, dicendo che questa abborrita inquisizione cade soltanto sopra le vetture periodiche. Ciò che vuol dire? Vuol dire che si escludono quelli che viaggiano in posta; quelli che viaggiano coi propri cavalli; e siamo sempre, o signori, alle solite gabelle in odio del povero, in favore del ricco. (*Rumori in vario senso*) Questo contrabbando, queste contravvenzioni si possono fare non meno facilmente dai ricchi che dai poveri; ma noi siamo soliti a proteggere i doviziosi ed a mettere i poveri fuori del diritto comune. Sublime imparzialità è la nostra!

Mi fa ribrezzo il pensiero di avvilir l'uomo sotto l'assoluto comando di un gabelliere; e non sarà mai ch'io voti per queste leggi che sono una umiliazione dell'umana dignità.

Protesto altamente. (*Bravo! a sinistra — Susurro a destra*)

PRESIDENTE. Il relatore ha la parola.

SAULI F., *relatore*. Io voglio fare ancora un'osservazione all'onorevole deputato Brofferio. Queste perquisizioni non si riferiscono ai passeggeri trasportati dalle vetture pubbliche, ma bensì ai vetturali stessi; dimodochè non sussiste questa distinzione odiosa che il preopinante suppone che vi sia tra coloro che viaggiano in posta e coloro che viaggiano nelle vetture pubbliche.

DESPINE, *commissario regio*. Les observations que vient de faire l'honorable rapporteur me dispensent d'en ajouter d'autres. Evidemment l'honorable Brofferio a été dans l'erreur en nous parlant de l'application de cet article de la loi. L'article 7 en question est absolument conforme aux lois antérieures. Il faut bien que la loi assure les moyens de son application. L'honorable Brofferio croit que la modification proposée par la Commission agents ed ufficiali di gabelle augmente les entraves qui existaient auparavant, quand elle ne fait que supprimer les employés des postes qui y figuraient autrefois.

Ensuite l'application de cet article ne peut se faire que sur